ASP Crotone - Segreteria Direzione Amministrativa

GNU

Da:

ANTONIETTA GALLO [antonietta.gallo@avvocaticosenza.it]

Inviato:

giovedì 29 marzo 2018 19.23

A:

protocollo@pec.asp.crotone.it; direzionegenerale@pec.asp.crotone.it

Oggetto:

Notificazione ai sensi della Legge n. 53/1994 in ottemperanza all'Ordinanza n. 99/2018 del TAR CALABRIA- SEDE DI CATANZARO nel giudizio Scigliano Francesco c. Asp Crotone

+ altri- Reg. Ric.82/2018 - Ricorso per motivi aggiunti

Allegati:

mandato Scigliano Ricorso per motivi aggiunti pdf; Ordinanza Presidenziale TAR 99 -2018.pdf; istanza notifica per pubblici proclami del ricorso ai controinteress. non costituiti.pdf; Avviso notifica autorizzata per i pubbici proclami signed.pdf; lettera accompagnatoria dell'ordinanza TAR Calabri asede di Ctanzaro 99 \_ 2018 signed.pdf; Ricorso per motivi aggiuti Notificato Scigliano Francesco signed.pdf

Spett. Asp di Crotone in persona del L. R. P.T. si trasmette ad ogni effetto di legge quanto in allegato. distinti saluti

Avv. Antonietta Gallo

ASP Crotone N. 0015631 del 30/03/2018

Pubblicato il 28/03/2018



N. 00099/2018 REG.PROV.PRES. N. 00082/2018 REG.RIC.



#### REPUBBLICA ITALIANA

# Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

#### Il Presidente

ha pronunciato la presente

#### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Francesco Scigliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale Giacomo Mancini, 156;

#### contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Crotone, "Il Granaio" via Mario Nicoletta;

Asp Di Crotone Direzione Generale, Asp Di Crotone Direzione Amministrativa, Asp Di Crotone Affari Generali non costituiti in giudizio;

# nei confronti

Antonio Pollinzi, Fabio Giaquinta, Vincenzo Pettinato, Luigi Amariti, Fedele

Franco Chiaravalloti, Sergio Monteleone, Maria Carla Sem, Fortunato Pagliuso, Francescoemmanuele Nicoletti, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;

# per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- 1) Del provvedimento del 21 novembre 2017 con cui la Commissione Concorso Pubblico, per titoli e d esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. ° 8 posti di Operatore tecnico specializzato- autista ambulanza Categoria BS;
- 2) Della Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 postidi operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria "BS" nella parte in cui non risulta ammesso l'odierno ricorrente e, comunque, in ogni parte lesiva degli interessi dello stesso laddove sono risultati utilmente ammessi candidati privi dei requisiti specifici di ammissione al concorso di cui alla lettera B del Bando in quanto illegittimamente avviati alle prove exoncorsuali: pratica/test ed orale;
- 3) Del Verbale n. 5 del 31 ottobre 2017 conosciuto in data 10.01.2018 con il quale la Commissione risulta aver attribuito al ricorrente punti 7 nell'ambito dell'introdotta prova scritta, a test con risposta multipla;

Di ogni di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale inclusi i verbali tutti della Commissione e tutti i provvedimenti ed atti relativi, non conosciuti.

Delibera n 226/2016 Asp Crotone;

Delibera n. 591 del 14 aprile 2017;

Delibera n. 149 del 21 aprile 2017;

correttore Prova scritta /pratica consegnato a seguito di accesso agli atti dal Reposnsabile ufficio Legale dr.ssa Giordano non richiamato in alcun verbale della commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCIGLIANO FRANCESCO il 26\3\2018 :

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PER ANNULLAMENTO DELIBERA 203/ DEL 27/12/2017

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCIGLIANO FRANCESCO il 28\3\2018 :

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PER ANNULLAMENTO DELIBERA DEL 27/12/2017

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di autorizzazione alla notifica dei motivi aggiunti ai controinteressati sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Ritenuto che l'istanza può trovare accoglimento e che risulta già fissata per il 12 aprile 2018 la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare.

## P.Q.M.

Autorizza la notifica dei motivi aggiunti e del presente decreto, nei confronti di tutti in candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del concorso pubblico in epigrafe, sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, entro giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente decreto, depositando la prova dell'avvenuta notifica nei successivi giorni 5 (cinque).

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 28 marzo 2018.

# Il Presidente Nicola Durante

IL SEGRETARIO

# Istanza di autorizzazione della notifica del ricorso sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Ill.mo Presidente,

il ricorso vien notificato ai contro interessati costituiti in giudizio ed all'Amministrazione resistente. Tuttavia, qualora Lei dovesse ritenere necessaria la notifica a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con Delibera ASP di Crotone n.203 del 27/12/2017, si chiede di essere autorizzati alla notifica attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone nei modi e nei termini che Ella riterrà più opportuni, per come precedente autorizzazione della notifica all'uopo richiesta, per il ricorso principale introduttivo RG 82/2018. Tale istanza è motivata dal fatto che nella graduatoria sono inseriti 69 concorrenti e che la notifica personale in ragione del numero dei potenziali controinteressati sarebbe oltremodo difficile, atteso che per il ricorso principale non tutti i predetti controinteressati si sono costituiti in giudizio; mentre la pubblicazione in Gazzetta ufficiale appare oltre modo onerosa per il ricorrente.

Cosenza lì 27/03/2018

Avv. Antonietta Gallo

ANTO ANTONIETTA
Data:
NIETTA 2018.03.27
11:46:22 +02'00'

# Studio legale Avv. Antonietta Gallo

Patrocinate in Cassazione

Viale Giacomo Mancini, Pal. Miriana 156, scala B, 87100 Cosenza Tel/Fax 0984 482674 Cell. 338/5966373

> PEC: antonietta.gallo@avvocaticosenza.it — P.I. 02061230781

#### NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto Avv. Antonietta Gallo in esecuzione del provvedimento n. 99/2018 del 25/01/2018, notificato il 28.03.2018, emesso dal Presidente della Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, di accoglimento dell'istanza per la determinazione delle modalità di notificazione del ricorso per motivi aggiunti nei confronti dei litisconsorti necessari, di cui al ricorso 82/2018, vertente tra il Sig. SCIGLIANO FRNCESCO contro Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, e, nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza categoria (BS)", di cui alla Delibera n. 203/2017 dell' Asp di Crotone, provvede a notificare copia conforme all'originale del ricorso per motivi aggiunti REG. RIC. n.82/2018 e relativa Ordinanza dell'Ecc.mo Tar Calabria Sezione Seconda all'Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Crotone, Via M. Nicoletta - cap 88900 Crotone, affinché la stessa Amministrazione provveda alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda entro e non oltre il giorno 07/04/2018.

Con osservanza Cosenza, 29.03.2018

Avv. Antonietta Gallo

GALLO ANTONIETT A Firmato digitalmente da GALLO ANTONIETTA Data: 2018.03.29 14:53:30 +02'00' Studio Legale Avv. Antonietta Gallo Via le Giacomo Mancini Palazzo Miriana, sc. B. 87 100 Cosenza Tel. Fax 0984-482674 -Cell 338-5966373

> Spett.le ASP di Crotone In persona del L. R.P.T. Via M. Nicoletta 88900 Crotone

Via Pec: direzionegenerale@pec.asp.crotone.it - protocollo@pec.asp.crotone.it

Lo scrivente Avvocato Antonietta Gallo, quale procuratore del sig. Scigliano Francesco nel giudizio iscritto al Reg. Ric. 82/2018 presso l'Ecc.mo TAR Calabria sede di Catanzaro nella vertenza contro ASP di Crotone più altri, con la presente,

chiede

che tale spettabile Amministrazione abbia a provvedere alla Notifica sul sito WEB istituzionale dell'Azienda in ossequio all'Ordinanza Presidenziale emessa dal Presidente del Tar Calabria, sede di Catanzaro II Sez., Dott. N. Durante, n. 99/2018, nel termine in essa indicato, dei seguenti atti:

- avviso di notifica per pubblici proclami del 29 Marzo 2018;
- ricorso per motivi aggiunti notificato;

- procura speciale:

-istanza al Presidente del Tar Calabria, sede di Catanzaro, II Sez. di notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti dep. il 27/03/2018 nel proc. RG 82/2018;

-ordinanza del Tar Calabria sede di Catanzaro n . 99/2018 con cui è stata autorizzata la notifica del ricorso per motivi aggiunti e dell'emanato decreto nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza categoria (BS)", di cui alla delibera n. 203/2017 dell' Asp di Crotone.

Nel contempo, si chiede il rilascio alla parte ricorrente di apposito attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito Internet istituzionale, nella parte dedicata alla notifica per pubblici proclami degli atti sopra indicati, con specificazione indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta. La predetta attestazione si chiede, altresì, che sia trasmessa a mezzo pec all'indirizzo del sottoscritto procuratore: antonietta.gallo@avvocaticosenza.it.

Distinti Saluti.

Cosenza, 29 marzo 2018

Avv. Antonietta Gallo

GALLO ANTONIETTA Data: 2018.03.29 14:50:18 +02'00'

Firmato digitalmente da GALLO ANTONIETTA

### Procura speciale

Scigliano Francesco nato a Cosenza il 12.04.1969 ed ivi residente in 87100 Cosenza, alla via F.lli Cerci n. 11, CF: SCGFNC69D12D 086Q, delega l'avv. Antonietta Gallo, del foro di Cosenza iscritta al n. 446 dell'Albo del Consiglio dell'ordine degli Avvocati della provincia di Cosenza, C.F. GLL NTN 65H66 Do86L, a rappresentarlo e difenderlo, nel giudizio di cui al presente atto da intraprendersi avverso l'A.S.P. -Azienda Sanitaria Provinciale- di Crotone in persona del suo L.R.P.T., sedente in 88900 Crotone alla M Nicoletta nonché contro il Sig. Antonio Pollinzi più altri, candidati tutti di cui alla graduatoria definitiva approvata con delibera n. 203/2017 dell'ASP di Crotone, residente in Via Canada 25, 88900 Crotone e da incardinarsi presso il TAR Calabria Sez di Catanzaro, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, ivi inclusa quella di proporre motivi aggiunti, istanze cautelari, memorie integrative, chiamare in causa soggetti terzi, integrare il contraddittorio, riassumere la causa, transigere la lite, farsi sostituire da altri avvocati e procuratori cui vengono concesse le stesse facoltà. Ratifico sin d'ora il suo operato. All'uopo, eleggo domicilio presso la segreteria del Tar Calabria – Catanzaro. La presente vale anche quale informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi D. Lgs. 196/2003, tramite strumenti manuali, informatici e telematici in modo strettamente correlato con le finalità dell'incarico.

Cosenza, lì 16/03/2018

E' autentica

Avv. Antonierta Gallo

GALLO

Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Antonietta Gallø

**ATTESTO** 

che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. Avv. Antonietta Gallo

Cosenza, 16/03/2018

Firmato digitalmente da GALLO ANTONIETTA

ANTONIETTA Data: 2018.03.26 17:29:23 +02'00'



Firmato digitalmente da Data: 2018.03.29



14:15:32 +02'00' Studio Legale

Avv. Antonietta Gallo

Viale G. Mancini, Pal. Miriana nº 156, scala B - 87100 Cosenza Tel. fax: 0984 482674 - Cell. 338 5966373;

PEC: antonietta.gallo@avvocaticosenza.it

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA - CATANZARO-

#### Sezione II R.G.N. 82/2018

#### RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per il sig. Scigliano Francesco nato a Cosenza il 12.04.1969 ed ivi residente in 87100 Cosenza, alla via F.lli Cerci n. 11, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Antonietta Gallo, CF: GLL NNT 65H66D086L,ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza Viale G. Mancini Pal. Miriana. La predetta procuratrice dichiara sin d'ora di voler ricevere ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione relative a detto giudizio all'indirizzo PEC: antonietta.gallo@avvocaticosenza.it o al n. di fax 0984 482674,

Ricorrente

#### CONTRO

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Crotone, via M. Nicoletta ca. 88900 Crotone rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria costitutiva, dall'avv. Giuseppina Caruso elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Crotone, Centro Direzionale il Granaio via M. Nicoletta ca. 88900 Crotone

Resistente

#### NONCHÉ NEI CONFRONTI

dei Sigg.ri:

Antonio Pollinzi, Giaquinta Fabio, Pettinato Vincenzo, Amariti Luigi, Chiaravalloti Fedele Franco, Monteleone Sergio, Sem Maria Carla, Pagliuso Fortunato, Nicoletti Francesco Emmanuele, tutti rappresentati e difesi per procura in calce alla memoria costituiva nel giudizio incardinato con Ricorso al n. 82/2018 dell'intestato Ufficio Giudiziario dall'avv. Alfredo

Gualtieri, del foro di Catanzaro, e tutti domiciliati elettivamente presso il suo studio sito in

Catanzaro alla Va V. Veneto n. 48

- Controinteressati costituiti

# NONCHE' NEI CONFRONTI

DEI Sigg.ri:

Aiello Roberto, Arcuri Paolo, Arcuri Pasquale, Bruno Cesare, Caroleo Salvatore, Carrieri Fabio, Cavaliere Gaspare, Colombo Italo, Corigliano Pasquale, Cosco Luigi, Crocco Marco Cuda Giuseppe, De Bartolo Danilo, Donnici Salvatore, Durante Vincenzo, Facciolli Giorgio, Flotta Francesco, Franzese Giuseppe, Greco Francesco, Guarnieri Santo, Iaquinta Giovanni, Inglese Francesco, Lazzaro Massimo, Lecce Nicola, Leonti Filippo, Leonetti Giuseppe, Longobucco Filomena, Lorenzo Andrea, Lucante Salvatore, Lupoi Domenico, Magnone Francesco, Marazita Tommaso, Mazziotti Giovanni, Mele Mario, Monaco Pietro, Oliverio Carmine, Palmieri Marco, Paonessa Luigi, Pasculli Giuseppe, Passarelli Vincenzo, Pitari Antonio, Posa Filippo, Pulice Giovani, Ranieri Antonio, Risoleo Giuseppe, Ronchi Pasquale, Ruberto Francesco, Ruggero Nicodemo, Salatino Giuseppe, Salerno Giuseppe, Sasso Salvatore, Scalzi Massimo, Silvestri Ivano, Spadafora Francesco, Spizzirri Gianluca, Toscano Antonio, Trocino Salvatore, Varano Alessandro, Vecchio Elsa, Via Giuseppe, Via Michele, Vivacqua Andrea.

-Controlnteressati

non costituiti

Premesse e qui relterate le formulate istanze di cui al ricorso principale in epigrafe indicato di annullamento e sospensione dell'efficacia degli atti ivi indicati concorsuali e delle delibere ivi richiamate :

# Il presente ricorso PER L'ANNULLAMENTO -PREVIA SOSPENSIONE

Dei seguenti atti e provvedimenti:

1-Della Delibera 203 del 27/12/2017 qui ulteriormente impugnata nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di numero 8 posti di operatore tecnico specializzato-autista autoambulanza categoria B, livello economico super BS, riconoscendo come utilmente collocati nella predetta graduatoria candidati privi dei requisiti specifici di ammissione del Concorso, di cui alla lettera B del Bando di Concorso de quo, di cui i primi 6 classificati e i primi due riservisti nominati come vincitori (All. 2). Nel ricorso introduttivo la censura de quo è stata dedotta e non provata, perché i documenti

afferenti non erano nella disponibilità dello scrivente all'epoca del ricorso principale, nel quale pur adducendolo, non era stato ivi compiutamente esposto formulato e provato, stante la mancata consegna dei dati richiesti. Nei reiterati accessi agli atti eseguiti presso l'ente resistente era stata riscontrata tale circostanza- della mancata consegna dei documenti richiesti-, peraltro, situazione questa pure dichiarata e documentata in ricorso principale, in verità solo disponibili alla data del 05.03.2018, (All.ti 3/4 istanza accesso agli atti e relativo riscontro della Resistente);

2- dei verbali del Concorso n. 6,7, 8, del dicembre 2017, - il cui contenuto è stato conosciuto in data 19/01/2018, a seguito di verbale di consegna emesso dall'ufficio Legale della Resistente, in fase di accesso agli atti, per come poi reiterata ed integrata, rispettivamente in data 05/12/2018 e 15/01/2018- attestanti le operazioni concorsuali relative alla prova orale e la graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la medesima, l'ultimo dei quali contenente la graduatoria stilata recepita dalla Delibera sopra richiamata, in pregiudizio degli interessi del ricorrente (All.ti nn. 5/6/7);

- 3- dei provvedimenti ed atti tutti della Commissione Concorsuale e dei Provvedimenti e Delibere della Resistente che hanno recepito i primi, Determina ASP Crotone 591 dei 14.04.17 che alla luce di quanto acquisito, è risultato che sono stati avviati all'espletamento delle procedure selettive Concorsuali dei candidatia.-(All.ti nn: 19 a 80 che si ribadisce conosciuti solo in data 05.03.2018-3, in possesso di documenti non idonei che possano attestare il servizio utile ai fini dei requisiti specifici di ammissione. Tale circostanza è emersa per la maggior parte dei 71 candidati ammessi alla prova orale del precitato concorso e, quindi tra gli stessi, di quelli utilmente collocati come vincitori del concorso nella graduatoria finale pubblicata nella Delibera ASP di Crotone n. 203 del 27/12/2017; e per cio che ci riguarda, pure in particolare:
- 3)A Delle schede di attribuzione dei titoli (All.ti nn. da 8 a 17) relative ai primi dieci candidati, tra quelli utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso, eseguite dalla Commissione del Concorso in data 22/06/2017 ma, conosciute solo nel 2° acceso, in data 19/01/2018 come da documento di consegna eseguito dalla Resistente, all. 13 del ricorso introduttivo rgn 82/2018 –, nella parte in cui è risultato essere documentato, che la Commissione in modo illegittimo, ha, quindi, proceduto ad avviare alle prove selettive concorsuali, i candidati, per averne verificato i titoli in data 22/06/2016 nel verbale di commissione n. 3. Sebbene sembrerebbero privi di titoli di carriera ( 0 punti per la carriera attribuito a ciascuno di essi), e, quindi, per ciò stesso privi del requisito specifico di ammissione di cui alla lettera B del Bando di Concorso, relativo al servizio maturato per almeno cinque anni nel corrispondente profilo professionale acquisito in aziende pubbliche o imprese private, essi avrebbero dovuto in effetti totalizzare almeno 60 mesi, e ciò in pregiudizio dell'odierno ricorrente che, possedendo i requisiti specifici di ammissione ha

totalizzato nel medesimo profilo del concorso punti 8,875 per la carriera, in quanto lo stesso ha totalizzato 71 mesi nel corrispondente profilo professionale richiesto dal bando.(All. 18);

- e comunque, per l'annullamento e sospensione di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento, ai primi conseguenziale, preordinato, connesso anche se qui non conosciuto se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente:

#### FATTO

Premessi i fatti di cui al ricorso principale, ormai noti, si rievidenzia che in data 21 novembre 2017 l'ASP di Crotone, tramite la Commissione del concorso, ha emesso l'atto recante la graduatoria parziale nella quale il Sig. Scigliano è risultato "non ammesso". Nel medesimo atto sono state indicate anche le date della prova orale, per i quali lo Scigliano ha eseguito tempestivamente accesso agli atti, e data l'ingiusta dilatazione dei tempi dell'accesso agli atti del concorso, a dopo le prove orali, sebbene le tempestive e documentate istanze formulate nell'interesse dello stesso, solo dopo i vari solleciti, in data 19/01/2018, l'amministrazione Resistente ha consegnato, tramite gli uffici preposti, la documentazione richiesta, in particolare le schede di attribuzione dei titoli dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso, i primi 10, i verbali della Commissione concorsuale nn. 6/7/8; e solo in data 05/03/2018 altresi, si riscontrava la consegna a mani dello Scigliano, delle domande di partecipazione al Concorso dei candidati ammessi alla prove orale, nonchè dei documenti prodotti dagli stessi ed afferenti presumibili titoli di carriera: di formazione e di tirocinio, nonchè ipotizzabili requisiti specifici di ammissione lettera B del Bando di Concorso, ma non conformi, o per alcuni inesistenti per come è qui prodotto e provato, in palese violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, di affidamento e di quant'altro è specificato al punto 1 dei motivi di diritto.

La valutazione della Resistente in ordine al fondamentale Requisito Specifico di Ammissione, ed ai titoli di tutti i candidati utili questi per la predisposizione della relativa graduatoria di ammissione, è in violazione di tali importante disposizione normativa, risultando gravemente compromessa la trasparenza della procedura concorsuale con l'ovvia conseguenza che il numero dei candidati da ammettere alle prove concorsuali sarebbe stato inferiore e di diversa consistenza numerica le relative graduatorie concorsuali, che risultano quindi viziate.

Premessi i motivi di censura evidenziati nel ricorso principale, che qui si reiterano integralmente e che qui si abbiano per intero riprodotti e riproposti, è a dirsi che, occorre in punto di diritto, riimpugnare gli atti gravati nel ricorso principale per come notificato, che si abbiano per intero trascritti e riportati, atteso che dall'accertamento delle illegittime condotte da parte

dell'Amministrazione Resistente e della Commissione del Concorso, i predetti atti risultano illegittimi oltre che per vizi propri anche per vizi derivati, imponendo al sig. Scigliano Francesco di chiedere la giudiziale tutela dei propri interessi per i motivi qui aggiunti e con la formulazione delle domande nuove connesse a quelle del ricorso principale, per come sotto indicate

#### DIRITTO

1-Eccesso di potere per difetto e/o omissione di istruttoria, Illogicità ed irrazionalità manifeste, violazione del principio dell'affidamento della parità di trattamento dei concorrenti, violazione del principio della trasparenza, Sviamento di potere, ingiustizia manifesta. Violazione del requisito specifico di ammissione di cui alla lettera B del bando di concorso di cui alla Delibera n. 233 del 25/11/2015; Violazione e falsa applicazione dell'Art. 26 del D.P.R.n. 220/2001;

In via preliminare, lo scrivente procuratore evidenzia che dai documenti consegnati dalla Amministrazione Resistente, tramite l'ultimo accesso agli atti, allegati al presente ricorso, e che sono stati, inequivocabilmente, prodotti dai candidati che hanno superato, le pur censurate prove a quiz scritta ed ammessi alla prova orale, utilmente, poi, collocati nella graduatoria finale del Concorso, emerge un dato preoccupante: sono presenti dichiarazioni di responsabilità non conformi ai curriculum, ma questi sono- con tanto di elenchi sottoscritti dai candidati stessi-, sorretti dai documenti allegati ed afferenti la formazione dei candidati, quindi, emergono dichiarazioni di responsabilità contraddittorie con il dato documentale fornito dai medesimi candidati.

Infatti sono presenti in atti per ciascuno, Attestati di tirocinio formativo e lavorativo, come per esempio per il 1°,3° e 5° nella posizione tra i vincitori, datato il 14/01/2016, per il 2° Candidato vincitore addirittura una semplice dichiarazione di un periodo di lavoro, 12 mesi circa, tramite una Agenzia interinale San Giovanni di Dio; per il 4° candidato- vincitore della graduatoria finale un attestato di una Confraternita (ente onlus), e così via, in modo conforme a quanto sopra evidenziato per gli altri, per come parrebbe evincersi sfogliando il loro carteggio. Sta di fatto che non sono stati attestati servizio ed esperienza professionale nel corrispondente profilo di autista ambulanza che implica un inquadramento nei ranghi di amministrazione pubblica o private con un rapporto subordinato.

Orbene il dato fattuale DOCUMENTATO in atti è il seguente: il requisito di carriera NEL CORRISPONDENTE PROFILO DI AUTISTA AMBULANZA dei candidati controricorrenti è dichiarato dagli stessi nelle domande di ammissione al Concorso, ma i documenti correlati alle stesse non erano all'epoca stati indicati nei curricula e né tanto meno prodotti dai medesimi candidati nei loro carteggi,- tale circostanza è tanto vera che è confermata nelle griglie del punteggio dei Titoli di ciascun candidato emesso dalla Commissione esaminatrice in data

22.06.2016, la quale non ha indicato per i primi dieci alcun titolo di carriera nel corrispondente profilo, - E' a dirsi che: gli stessi che ne sono sprovvisti non possono produrli neppure poi, perché se li avessero posseduti li avrebbero inseriti. Vero è che i predetti documenti non sono stati conseguentemente inseriti perché ne sono privi.

Né tanto meno possono dirsi che i titoli attestanti la carriera nel corrispondente profilo sono documenti che per la loro natura possono essere formati successivamente, per esempio al momento tanto aspirato della loro immissione in ruolo del personale ASP, poiché il Bando prescrive che i requisiti specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al concorso cioè al 07/2/2016, entro il 30 giorno successivo alla pubblicazione del Bando, avvenuta l'08/01/2016.

Nè, d'altronde, risulta che i candidati in questione abbiano impugnato le griglie di attribuzione dei punteggi ai titoli per come attuate dalla Commissione, confermando, quindi, ciascuno di essi i titoli di carriera nel corrispondente profilo, che risulta così cristallizzata nelle griglie dei titoli sopra indicate, in virtù dei documenti da loro prodotti.

Quindi se per come è avvenuto con la delibera citata, pubblicata in data 8 gennaio 2016, l'A.S.P. di Crotone ha bandito il "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria "BS". Il Bando alla lettera B dei requisiti specifici di ammissione indica che sono ammessi i candidati che possiedono almeno cinque anni di servizio ed esperienza professionale nel corrispondente profilo di autista ambulanza acquisita presso pubbliche amministrazioni o imprese private, è a dirsi che la graduatoria definitiva Concorsuale di cui al Verbale n. 8 della Commissione esaminatrice e la Delibera ASP di Crotone 203/2017, che la ha recepita, sono del tutto illegittime ed invalide per la carenza dei requisiti specifici di ammissione dei candidati utilmente collocati e nominati vincitori del concorso, impugnate per vizi propri e per vizi derivati. D'altronde, dato non irrilevante, senza eseguire gli adempimenti conclusivi di cui al Bando di Concorso che così recita: "La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata dal Direttore Generale ASP di Crotone, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione", in pregiudizio degli interessi del ricorrente.

-La palese violazione del requisito specifico di ammissione sopra individuato è assolutamente visibile agli occhi di chi, visionando i documenti prodotti, verifica in modo inequivocabile che non sussistono e, per alcuni candidati, né sono ipotizzabili validi documenti che attestino che gli

stessi esaminandi abbiano maturato esperienza professionale nel corrispondente profilo per i 60 mesi richiesti (5 anni) dal predetto requisito.

I suddetti titoli di ammissione al concorso, sono stati computati, evidentemente, in modo superficiale e con criteri avulsi da quelli che devono presiedere la cadenza degli atti propri della procedura concorsuale: buon andamento, trasparenza, parità di trattamento, legittimo uso del potestà amministrativa, ed in violazione palese, si ribadisce, dell'Art. 26 di cui al citato DPR, che prevede che possano partecipare alla procedura selettiva, pena l'esclusione, "gli autisti ambulanza soccorritori che abbiano maturato i cinque anni di servizio nel corrispondente profilo professionale acquisita presso pubbliche amministrazioni o imprese private", e le cui caratteristiche sono state ampiamente e ripetutamente oggetto di pronunce giurisdizionali.

Il requisito di cui alla precitata lettera B del precitato Bando è in linea con la predetta norma che deve essere interpretata ed applicata nel senso di considerare quale servizio utile ai fini del requisito richiesto quello svolto presso gli Enti pubblici ed anche le imprese private, enti questi ultimi, che per definizione, hanno fini di lucro, con il versamento del requisito contributivo dei soggetti assunti quali dipendenti, in queste non sono, ovviamente, ricomprese le associazioni di volontariato o enti onlus (come l'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA DI MISERCORDIA DI CIRO' MARINA e altre-). Tanto risulta in numerose pronunce dei T.A.R. (alcune allegate in atti TAR Campania Sent. 2805/2006; TAR Puglia "Lecce" n. 578/2002, TAR Puglia sede di Lecce del 14/04/2004 ) nelle quali è affermato che l'esperienza professionale maturata presso imprese private costituisce requisito valido solo se il personale presta servizio di autista ambulanza in qualità di dipendente e non di volontario, quindi inquadrato nei ranghi di una pubblica amministrazione o impresa privata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con copertura assicurativa e contributiva nel ruolo di autista ambulanza, non è il caso quindi delle associazioni di volontariato ed il servizio prestato nelle stesse che non costituisce titolo per il raggiungimento dei cinque anni previsti nel citato art . 26 del DPR n. 220/2001 e per il requisito specifico di cui alla lettera B del Bando di Concorso.

Al contrario, dai titoli dei candidati emerge che sono stati avviati per la prove selettive candidati privi del suddetto requisito, computando, illegittimamente, nei cinque anni, utile ai fini del configurare il requisito di cui alla lettera B del Bando di Concorso, il servizio prestato delle associazioni di volontariato o enti onlus, o computando, per il raggiungimento del quinquennio di esperienza nel servizio, soggetti prestatori di servizio in forma di tirocinio formativo cioè semplici tirocinanti (si cfr. tutti gli attestati Asp di Crotone Magna Grecia del 14/01/2016 dei carteggi documentali allegati dei candidati avviati alla prova orale, (a titolo esemplificativo . si cfr. Certificazione 3844 del 14/01/2016 emanata dal Direttore del Dipartimento emergenza

Urgenza Accettazione nel fascicolo del candidato n. 9°) nel profilo di autista ambulanza in rapporti di tirocinio formativo scaturiti da contratti di somministrazione con agenzie interinali non prodotti in atti.

Quindi, carenza dei requisiti di ammissione ben conosciuta dalla Commissione del Concorso perché ne ha valutato la portata negativa per la carriera dei documenti di cui ai curricula per averne stilato la relativa graduatoria dei titoli, con particolare riguardo a quello denominato: "servizio prestato nella categoria e profilo di appartenenza", documentando, percome sotto si specificherà, in modo inequivocabile, che il tirocinio formativo, certificato dalla medesima Amministrazione resistente, non è valutabile come esperienza professionale nel corrispondente profilo, nelle griglie dei punteggi per ciascuno dei candidati ammessi pure a sostenere la prova orale ( tra l'altro, per quanto qui possa essere utile ricordare, pure impugnata sotto il profilo di cui al punto n. 4 del ricorso principale).

- Ma v'e' di più la procedura concorsuale risulta viziata anche sotto l'ulteriore profilo :

L'A.S.P. di Crotone non può a costo di precipitare il principio di imparzialità, ed il corretto uso della potestà amministrativa, accettare che in questa procedura concorsuale per cui è causa abbiano ad essere considerati validi ai fini del possesso dei cinque anni il servizio prestato tramite i contratti di somministrazione con agenzie interinali, poiché si è già pronunciata nella non rilevanza di tali fattispecie contrattuali, come valido requisito per partecipare ad un bando per soli titoli nei confronti dell'odierno ricorrente, che è stato escluso per ciò stesso dalla partecipazione, ai sensi della Nota Regione Calabria del 06.06.2007 prot. N. 120524, richiamata nel provvedimento emanato dall' ASP di Crotone, PROT. 931 del 7 aprile 2009, di notifica esclusione dall' avviso nei confronti dello Scigliano Francesco, odierno ricorrente (si CFR. All. n. 19 dei documenti allegati nel ricorso introduttivo).

-Ma a parte tale specificazione, che rende invalida la procedura concorsuale per palese difetto di imparzialità, occorre pure denunciare come i candidati nominati vincitori del concorso, nel caso volessimo ritenere tale rapporto interinale "di tirocinio", per espressa dicitura degli attestati, valido ai fini della certificazione della esperienza professionale richiesta dal Bando come requisito specifico, è ciò si contesta, è a dirsi che è provato in atti che tra i candidati nominati come vincitori non tutti possono vantare il possesso dei 60 mesi di esperienza professionale presso le agenzie interinali-, attestati tra l'altro con inidonei documenti, -sottoscritti dal Dirigente Suem 118

dell'ASP di Crotone e dal Direttore dipartimento Emergenza ed Accettazione, che non poteva evidentemente attestare tale servizio, non essendo l'ASP di Crotone datore di lavoro ma solo un utilizzatore.

Vero è che per tale tipo di requisito non si poteva prescindere ad ogni effetto di legge ai fini dell'ammissione dei candidati da avviare alle procedure concorsuali né si poteva prescindere dallo stesso, dando per scontato la sussistenza di esso in capo ai candidati ammessi alle prove concorsuali, allorchè i Commissari del Concorso hanno esaminato il 22/06/2016 i documenti di cui alle domande di partecipazione per stilare le griglie dei titoli(All. 8/17) e non hanno, di fatto, potuto attribuire loro, con particolare riguardo a quello denominato: "servizio prestato nella categoria e profilo di appartenenza", alcun titolo di carriera, per non averne rinvenuto il possesso dello stesso in capo ai candidati, pure a quelli utilmente collocati come vincitori del concorso.

Gli stessi quindi si ribadisce allo stato sono privi, della carriera nel servizio nel corrispondente profilo professionale di autista ambulanza acquisita presso pubbliche amministrazioni o imprese private.

Si tratta dei candidati Antonio Pollinzi, Giaquinta Fabio, Pettinato Vincenzo, Amariti Luigi, Chiaravalloti Fedele Franco, Monteleone Sergio, Sem Maria Caria, Pagliuso Fortunato, Cuda Giuseppe, Magnone Francesco, benchè sono risultati privi di titoli di carriera ( 0 punti per la carriera attribuito a ciascuno di essi), anziché totalizzare almeno 60 mesi, sono stati collocati come vincitori dalla resistente in pregiudizio dell'odierno ricorrente che possedendo i requisiti specifici di ammissione ha totalizzato nel medesimo profilo del concorso punti 8,875 per la carriera (All. 18);

Nella verifica dei titoli carriera che ivi si allegano, si può rilevare dettagliatamente il punteggio di ogni singolo candidato che :

- il sig. Scigliano Francesco ha maturato complessivamente nº 71 mesi con un punteggio pari a 8,875;

#### mentre:

- -il sig. Amariti Luigi non ha maturato alcun mese e il suo punteggio è pari a 0;
- -il sig. Chiaravalloti Fedele non ha maturato alcun mese e il suo punteggio è pari a 0;
- -il sig. Cuda Giuseppe non ha maturato alcun mese e il suo punteggio è pari a 0;
- -il sig. Giaquinta Fabio non ha maturato alcun mese e il suo punteggio è pari a 0;
- -il sig. Magnone Francesco non ha maturato alcun mese e il suo punteggio è pari a 0;

- -il sig. Pagliuso Fortunato non ha maturato alcun mese e il suo punteggio è pari a 0;
- -il sig. Pettinato Vincenzo non ha maturato alcun mese e il suo punteggio è pari a 0;
- -il sig. Pollizzi Antonio non ha maturato alcun mese e il suo punteggio è pari a 0;
- -la sig.ra Sem Maria Carla non ha maturato alcun mese e il suo punteggio è pari a 0;
- -il sig. Toscano Antonio non ha maturato alcun mese e il suo punteggio è pari a 0.

Considerato quanto sopra, dalla documentazione ottenuta si evince che, a parte il Sig. Scigliano, tutti gli altri non avevano uno dei requisiti principali e specifici richiesti dal bando di concorso per

# 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.P.R. N° 487/1994-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.

La procedura risulta viziata sotto un ulteriore profilo ed in relazione allo svolgimento della prova orale. Emerge, infatti, dalla lettura del verbale nº6 del 13 Dicembre 2017 che " a richiesta di alcuni candidati i quali vogliono svolgere la propria prova a porte chiuse, si invitano tutti i candidati a decidere se vogliono che la loro prova si svolga a porte aperte o chiuse, all'unanimità i candidati decidono di svolgere la prova a porte chiuse" (Cfr. verbale cit., p. 1).

Nel successivo verbale, relativo alla prova orale del 14 Dicembre 2017, si legge, invece, che "viene concordato, con tutti i concorrenti che le prove pur svolgendosi a porte aperte, i candidati in attesa dell'interrogazione, resteranno fuori dalla porta per dare la possibilità ad ogni singolo di svolgere la prova con più tranquillità" (cfr. verbale cit.n. 7, p. 1).

Stessa affermazione si rinviene, infine, nell'ultimo verbale n.8 del 15 Dicembre 2017.

# Quanto accaduto rasenta i limiti dell'assurdità.

L'art. 6, comma 4, dl d.P.R. n. 487/1994, prevede che "Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione".

Tale disposizione di legge, risulta del pari violata alla stregua dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza, imparzialità della P.A., che devono presiedere nel compimento di tali atti e procedure concorsuli, e per come dalle numerose pronunce di merito e di legittimità essa non è mai derogabile, né da parte della Commissione né con l'eventuale consenso dei candidati!.

La violazione di tale disposizione rende invalida, in radice, l'intera prova orale, senza possibilità di compromesso alcuno, così per tutte si cfi CONS. STATO SEZ. III, 07-04-2014, N. 1622, che si riporta: "Durante le prove orali di un concorso pubblico il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei. bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti".

Si aggiunga che, dalla lettura dei verbali nn. 6,7 e 8, emerge che la Commissione si è limitata a riportare le sole domande poste ai candidati e, immediatamente dopo, il punteggio attribuito, senza motivare, in alcun modo, il punteggio attribuito e, soprattutto, senza indicare la risposta offerta dal candidato.

Anche sotto tale profilo, la prova orale risulta invalida con conseguente annullamento dei verbali impugnati e della successiva graduatoria.

### ISTANZA CAUTELARE

In tale sede, è necessario, evidenziare, che nelle more della trattazione dell'udienza della sospensiva del ricorso principale RGN. 82/2018, rinviata alla udienza in camera di Consiglio del 12/04/2018, si è verificata una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla predetta data della camera di consiglio, in quanto il timore, all'epoca della notifica del ricorso N. 82/2018, solo paventato, oggi è reale e concreto, reso tale per il comportamento illegittimo tenuto dall'ASP di Crotone resistente. Infatti nelle more dell'udienza sopra indicata di sospensiva, e di quelle dei giudizi di impugnazione della procedura concorsuale de quo di altri ricorrenti, l'ente oggi resistente sta dando seguito alle procedure di immissione in ruolo del personale ASP di Crotone dei candidati, utilmente collocati nella graduatoria finale, previa loro convocazione presso l'Ufficio Personale della medesima resistente per la sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, stante la disposizione contenuta nella Delibera impugnata 203/2017 di procedere immediatamente all'assunzione, dei primi 6 candidati inseriti nella graduatoria e dei 2 riservisti. Pertanto, si reiterano le istanze cautelari già esplicate nel ricorso principale e si chiede, di adottare adeguata misura idonea a tutelare gli interessi del ricorrente sospendendo comunque l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, dei contratti così firmati e dei provvedimenti e delle Delibere censurate della resistente A.S.P. di Crotone anche se non conosciuti, in esecuzione di eventuali atti e provvedimenti impugnati, di altri presupposti, connessi, conseguenziali della Stessa, alla luce della documentazione acquisita negli eseguiti accessi agli atti del 19/01/2018 e del 05/03/2018, attesa l'esistenza del periculum in mora sopra descritto e del fumus boni iuris rappresentato dai riscontri documentali prodotti e richiamati nel presente.

Si chiede, pertanto, che il Presidente del Tribunale adito voglia disporre, l'accoglimento della richiesta cautelare, posto che, nelle more della trattazione della sospensiva, l'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori del concorso sarà definitivamente conclusa, ed i contratti di lavoro quindi resi esecutivi, per cui sarebbe completamente compromesso il bene principale della vita, alla cui soddisfazione e tutela la presente vertenza giudiziaria è preordinata.

E, sebbene, residua, in ogni caso, la richiesta, già formulata e qui reiterata, di condanna della predetta Amministrazione Resistente al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, dal sig. Scigliano Francesco a causa della condotta illegittima tenuta dalla stessa, non v'è chi non veda che tale istanza non esime certo la medesima A.S.P. di CROTONE dal procedere secondo i criteri propri di imparzialità, correttezza, buon andamento e conformità alle leggi vigenti, legittimo uso della potestà amministrativa.

Per quanto esposto e con riserva di ulteriormente illustrare e motivare nei termini di rito, Scigliano Francesco, come sopra domiciliato e rappresentato e difeso

#### CHIEDE che:

#### Ecc.mo TAR Adito Voglia

- 1) in via cautelare, in sede collegiale, disporre la sospensione dell'esecutività di tutti gli atti e provvedimenti della procedura concorsuale e della Delibera n. 203 del 27/12/2017, dei contratti firmati e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o incluso per quanto possa occorrere, e previo accoglimento dei motivi di censura esposti nel ricorso principale e di quelli oggi formulati in aggiunta:
- imporre alla Resistente l'esclusione dal Concorso di tutti i partecipanti privi dei requisiti specifici di ammissione di cui alla lettera "B" del Bando del Concorso, previo annullamento degli atti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'A.S.P. di Crotone in persona del Legale rappresentante p.t. di procedere alla rinnovazione e ripetizione delle prove concorsuali, a mezzo altra e diversa composizione della Commissione concorsuale giudicatrice, ripristinando la prova selettiva pratica prescritta nel Bando di Concorso, lex specialis del concorso pubblico, con ripetizione della prescritta successiva prova orale, e per l'effetto disporre che il candidato Scigliano Francesco venga ammesso alla espletamento delle prove concorsuali delle quali si è chiesta la ripetizione e rinnovazione;
- -in via gradata, imporre alla Resistente la ripetizione e rinnovazione delle prove concorsuali, previo annullamento della espletata procedura selettiva/ test a quiz a risposta multipla, introdotti illegittimamente dalla Commissione di concorso, ripristinando la prova selettiva pratica, prescritta nel Bando di Concorso, lex specialis del concorso pubblico, e di tutte le prescrizioni del Bando, previo annullamento delle operazioni ed atti provvedimenti della procedura concorsuale attuati in

difformità delle stesse, a mezzo altra e diversa composizione della Commissione concorsuale giudicatrice, ed imporre la rinnovazione e ripetizione della successiva prova orale, disponendo per l'effetto che il candidato Scigliano Francesco venga ammesso alla espletamento delle prove concorsuali, in primis della prova pratica;

- in via ancora più gradata, ordinare all'ASP di Crotone in persona del Legale rappresentante p.t. di procedere, con Commissione concorsuale giudicatrice in altra e diversa composizione, alla rinnovazione e ripetizione dell'intera procedura concorsuale;

- In via del tutto subordinata, ove non venga ad essere disposto quanto sopra richiesto, consentire al ricorrente di essere ammesso con riserva alla prova orale, o ovvero altra misura idonea a tutelare gli interessi dello stesso, e sospendere, comunque, in ogni caso l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, provvedimenti delibere nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, conseguente, connesso e/o inclusi, per quanto possa occorrere;

# 2) nel merito, in accoglimento dei motivi di censura di cui al ricorso principale ed a quello odierno contenente i motivi aggiunti, :

- in via principale, previo annullamento degli atti impugnati comprese le Delibere Asp di Crotone, degli atti, provvedimenti e graduatorie afferenti il Concorso per come espletati, e contratti di lavoro firmati, per le motivazioni meglio argomentate in narrativa, imporre alla Resistente l'esclusione dal Concorso di tutti i partecipanti privi dei requisiti specifici di ammissione di cui alla lettera "B" del Bando del Concorso, previo annullamento degli atti impugnati e, per l'effetto, imporre all'A.S.P. di Crotone in persona del Legale rappresentante p.t. la rinnovazione e ripetizione delle prove concorsuali a mezzo altra e diversa composizione della Commissione concorsuale giudicatrice, ripristinando la prova selettiva pratica prescritta nel Bando di Concorso, lex specialis del concorso pubblico, e di tutte le prescrizioni del Bando, previo annullamento delle operazioni ed atti provvedimenti della procedura concorsuale attuati in difformità delle stesse, disponendo per l'effetto che il candidato Scigliano Francesco venga ammesso alla espletamento delle prove concorsuali di cui sopra, in primis dell'espletanda prova pratica.

-in via gradata, imporre alla Resistente la ripetizione e rinnovazione delle prove concorsuali, previo annullamento della espletata procedura selettiva test a quiz a risposta multipla introdotti illegittimamente dalla Commissione di concorso, ripristinando la prova selettiva pratica, prescritta nel Bando di Concorso, lex specialis del concorso pubblico, e di tutte le prescrizioni del Bando, previo annullamento delle operazioni ed atti provvedimenti della procedura concorsuale attuati in difformità delle stesse, ed imporre la rinnovazione e ripetizione della successiva prova orale, a mezzo altra e diversa composizione della Commissione concorsuale giudicatrice, disponendo, per

l'effetto, che il candidato Scigliano Francesco venga ammesso alla espletamento delle prove concorsuali, in primis della prova pratica;

- in via ancora più gradata, ordinare all'ASP di Crotone in persona del Legale rappresentante p.t. di procedere, con Commissione concorsuale giudicatrice in altra e diversa composizione, alla rinnovazione e ripetizione dell'intera procedura concorsuale;
- in via del tutto subordinata, qualora non venga ad essere disposto quanto sopra richiesto, consentire al ricorrente di essere ammesso alla prova orale,
- condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente da quantificare anche in via equitativa;
- 4) condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento delle spese di lite. Allegati come da indice del ricorso.
- Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed è afferente alla materia di concorso per pubblico impiego con eseguito versamento del C.U. di € 325,00.

Cosenza, 17 Marzo 2018

Avy Antoniena Gallo

### Procura speciale

Scigliano Francesco nato a Cosenza il 12.04.1969 ed ivi residente in 87100 Cosenza, alla via F.lli Cerci n. 11, CF: SCGFNC69D12D 086Q, delega l'avv. Antonietta Gallo, del foro di Cosenza iscritta al n. 446 dell'Albo del Consiglio dell'ordine degli Avvocati della provincia di Cosenza, C.F. GLL NTN 65H66 Do86L, a rappresentarlo e difenderlo, nel giudizio di cui al presente atto da intraprendersi avverso l'A.S.P. -Azienda Sanitaria Provinciale- di Crotone in persona del suo L.R.P.T., sedente in 88900 Crotone alla M Nicoletta nonché contro il Sig. Antonio Pollinzi più altri, candidati tutti di cui alla graduatoria definitiva approvata con delibera n. 203/2017 dell'ASP di Crotone, residente in Via Canada 25, 88900 Crotone e da incardinarsi presso il TAR Calabria Sez di Catanzaro, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, ivi inclusa quella di proporre motivi aggiunti, istanze cautelari, memorie integrative, chiamare in causa soggetti terzi, integrare il contraddittorio, riassumere la causa, transigere la lite, farsi sostituire da altri avvocati e procuratori cui vengono concesse le stesse facoltà. Ratifico sin d'ora il suo operato. All'uopo, eleggo domicilio presso la segreteria del Tar Calabria – Catanzaro. La presente vale anche quale informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi D. Lgs. 196/2003, tramite strumenti manuali, informatici e telematici in modo strettamente correlato con le finalità dell'incarico.

Cosenza, ll 16/03/2018

E' autentica

Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Antonietta Galle

che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. Avv. Antonietta Gallo Cosenza, 16/03/2018

GALLO ANTONIETTA Data: 2018.03.26

Firmato digitalmente da GALLO ANTONIETTA 17:29:23 +02'00"

# Istanza di autorizzazione della notifica del ricorso sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Ill.mo Presidente,

il ricorso vien notificato ai contro interessati costituiti in giudizio ed all'Amministrazione resistente. Qualora, tuttavia, il collegio dovesse ritenere necessaria la notifica a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con Delibera ASP di Crotone n.203 del 27/12/2017, si chiede di essere autorizzati alla notifica attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone nei modi e nei termini che Ella riterrà più opportuni, per come precedente autorizzazione della notifica all'uopo richiesta, per il ricorso principale introduttivo RG 82/2018. Tale istanza è motivata dal fatto che nella graduatoria sono inseriti 69 concorrenti e che la notifica personale in ragione del numero dei potenziali controinteressati sarebbe oltremodo difficile, atteso che per il ricorso principale non tutti i predetti controinteressati si sono costituiti in giudizio; mentre la pubblicazione in Gazzetta ufficiale appare oltre modo onerosa per il ricorrente.

Cosenza li 17/03/2018

Avv. Antonietta Gallo

lo sottoscritto avv. Antonietta Gallo, CF. GLL NNT 65H66D086L, ai sensi della L. 53/1994 e ss. Mm, e giusta autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Cosenza in data 23 gennaio 2012 re. Not. 4/2017, per conto del sig. Scigliano Francesco, CF. SCGFNC69D12D086Q, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura in calce al ricorso, ho notificato il suesteso atto Ricorso per motivi aggiunti innanzi al TAR Calabria- sede di Catanzaro ed ivi ho spedito copia conforme all'originale in plico racc. A/R come per legge del registro delle notificazioni tenuto presso il mio studio:

L'avv. Giuseppina Caruso, quale procuratore e difensore costituita nel giudizio num RG. 82/2018, per l' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Crotone, via M. Nicoletta ca. 88900 Crotone ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Crotone, Centro Direzionale il Granaio via M. Nicoletta ca. 88900 Crotone, ed ivi ho spedito copia conforme all'originale in plico racc. A/R n. 76762377403-1, spedita dall'ufficio di Cosenza Via Veneto in data corrispondente a quella del timbro postale.

Cron. N. 7



Avv. Antonieta Gallo

Avv. Alfredo Gualtieri, quale procuratore e difensore costituito in giudizio dei sig.ri: Antonio Pollinzi, Giaquinta Fabio, Pettinato Vincenzo, Amariti Luigi, Chiaravalloti Fedele Franco, Monteleone Sergio, Sem Maria Carla, Pagliuso Fortunato, Nicoletti Francesco Emmanuele, nel giudizio incardinato con Ricorso al n. 82/2018, tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio sito alla Via V. Veneto n. 48- cap. 88100 Catanzaro, ed ivi ho spedito copia conforme all'originale in plico racc. A/R n.767623777400-7, spedita dall'ufficio di Cosenza Via Veneto in data corrispondente a quella del timbro postale.

Cron. N. 8



Avy Monietta Gallo

Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Antonietta Gallo


ATTESTA

che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Cosenza II, 19/03/2018 Avv. Antonietta Gallo

GALLO ANTONIETTA Finnato digitalmente da GALLO ANTONETTA Digita 2018,08.26 17:65:04 +62:90\* 76687130336-5 ANV. AMONIETTA CALLO
VIAC. TIANCIMI RUAZZO TIRIMINATES

d)



N. Raccomanda

76762377403-1



185-679400 - Mass. 20 AG - WCD. (MSD): \$11 married - St. (\$154.55A).

SERVEJ ACCESSORI A.R. CONTRARRIGHTUR IN CONTRARRIGHTUR IN	25 March 1997	visitatione RACCOMANDATA  visitato introdurse demare e visitat nella micronarda  Si prega di compiliare e cure del relitante  Avv. (Spr. Social Compiliare e cure del relitante  Avv. (Spr. Social Compiliare e cure del relitante  Destinaziono  Visitationo  Visitation
Þ	PALAZO HIPOMIA	
	P K	Plota ballane SpA non ne rispondo mandrina o in etampetado  132 P. R. P. T.  132 P. R. P. T.  133 P. R. P. T.  144 P. R.  145 P. R.

Cod. AR:	Peso gr.: 91	Fraz. 21001
766871303365	Tariffa C	Sez. 11
TASSE	7.95 Affr.	Operaz. 4
5550		12:59

N. Raccomandata



Ai sensi di legge, lo sottoscritto Avv. Antonietta Gallo ATTESTO

ATTESTO che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. Cosenza, 26/03/2018 Avv. Antonietta Gallo

GALLO

Firmato digitalmente da GALLO ANTONIETTA

ANTONIETT

GALLO ANTONIETT Data: 2018.03.26 17:54:03 +02'00'